



Direzione Tecnica  
il Direttore

**DISPOSIZIONE N° 40 del 23 DIC. 2002 "Circolazione carrelli e treni M.L. sulle linee telecomandate a doppio binario e a semplice binario, esercitate con SCC e realizzate in base allo schema di principio V 407".**

### **Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale**

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n° 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998 n° 277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999 n° 146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n° 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto, in particolare, il combinato disposto articolo 96 punto 1) del sopra citato D.P.R. 753/80 e articoli 7 e 11 D.P.R. 146/99 che demanda a disposizioni del Gestore dell'Infrastruttura di disciplinare le modalità d'esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;

La presente disposizione è composta di n° 48 pagine



22100 Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 16.722.911.639

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. n. 01585570581

Pagina 1 di 3





Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n° 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 luglio 1998 n. 277 (quest'ultimo modificato dall'art. 7 comma 1 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146) emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n° RFI/TC.MV.RG/307 del 16.12.2002, con cui si propone l'emanazione di una disposizione concernente modifiche alla disciplina del servizio di manovra;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare le predette modifiche;

## DELIBERA

### Art. 1

La presente disposizione disciplina le modalità tecnico-regolamentari per la circolazione dei carrelli e di treni M.L.:

- Sulle linee a doppio binario telecomandate mediante l'impiego della segnalazione luminosa ("C" lampeggiante) di cui al p. 23 dell'Allegato 1 al Regolamento sui Segnali.
- Sulle linee a semplice binario esercitate con SCC, attrezzate con le particolari segnalazioni di cui allo schema V 407.

### Art. 2

Per la circolazione dei carrelli e treni ML sulle linee a doppio binario esercitate con il Sistema Comando e Controllo (SCC), devono essere osservate le norme di cui all'allegato 1.

### Art. 3

Per la circolazione dei carrelli e dei treni M.L. sulle linee a semplice binario esercitate con SCC, realizzate in base allo schema di principio V 407, devono essere osservate le norme riportate nell'allegato 2.





#### **Art. 4**

- Per la circolazione carrelli e treni ML sulle linee a doppio binario telecomandate i cui impianti sono realizzati in base allo schema di principio V 350, devono essere osservate le norme di cui all'allegato 3.

#### **Art. 5**

Per la circolazione carrelli e treni ML sulle linee a doppio binario telecomandate e con impianti realizzati in base a schemi diversi dal V 350, devono continuare ad essere osservate le specifiche istruzioni in vigore in sede locale.

#### **Art. 6**

L'allegato 1 (Circolazione carrelli e treni ML sulle linee a doppio binario esercitate con il particolare CTC denominato "Sistema Comando e Controllo"), l'allegato 2 (Circolazione carrelli e treni M.L. sulle linee a semplice esercitate con il particolare CTC denominato "Sistema Comando e Controllo" e realizzate in base allo schema di principio V 407) e l'allegato 3 Circolazione carrelli e treni ML, mediante lettera "C" luminosa lampeggiante sulle linee a doppio binario telecomandate non esercitate con SCC e con impianti realizzati in base allo schema di principio V 350) sono parte integrante e costitutiva della presente disposizione.

#### **Art. 7**

La presente disposizione entrerà in vigore dalle ore zero del 1 aprile 2003.  
Con l'entrata in vigore della presente disposizione cessano di avere validità le norme contenute nella Disposizione n° 19 del 29 aprile 2002.

Michele Elia

